

**DELIBERAZIONE 15 LUGLIO 2025**  
**327/2025/R/EEL**

**DETERMINAZIONI SULL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE DEI COSTI, RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE SAN FILIPPO DEL MELA 220KV, PER L'ANNO 2020**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1348<sup>a</sup> riunione del 15 luglio 2025

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 609/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 803/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 803/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2018, 334/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 334/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2020, 530/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 530/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2021, 481/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 481/2021/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2021, 500/2021/R/eel di seguito: deliberazione 500/2021/R/eel);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE S.p.A. (di seguito anche: A2A ENERGIEFUTURE), del 25 novembre 2016, prot. Autorità 36300, del 6 dicembre 2016 (di seguito: prima comunicazione A2A);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 2 dicembre 2016, prot. Autorità 35883, del 6 dicembre 2016 (di seguito: seconda comunicazione A2A);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 13 novembre 2020, prot. Autorità 37141, di pari data (di seguito: terza comunicazione A2A);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 6 aprile 2021, prot. Autorità 15716, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 2 agosto 2021, prot. Autorità 30647, del 3 agosto 2021 (di seguito: quarta comunicazione A2A);
- la comunicazione di Terna, del 7 novembre 2022, prot. Autorità 56222, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia (di seguito: DIME) dell’Autorità, del 10 luglio 2024, prot. Autorità 50122, di pari data (di seguito: lettera DIME);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 2 agosto 2024, prot. Autorità 56457, di pari data (di seguito: quinta comunicazione A2A);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 6 settembre 2024, prot. Autorità 63135, di pari data (di seguito: sesta comunicazione A2A).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento dei mercati energetici;
- i procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel hanno, tra l’altro, ad oggetto l’impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A ENERGIEFUTURE;
- come evidenziato con la deliberazione 609/2016/R/eel, che prevede l’avvio del processo per l’individuazione dell’eventuale regime di essenzialità da applicare alla capacità essenziale oggetto del procedimento, la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111/06 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;

- con la prima e la seconda comunicazione A2A, l'omonima società:
  - ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220kV, per gli anni 2017-2021 o per il periodo inferiore in relazione al quale l'istanza medesima sia eventualmente accolta;
  - si è impegnata, per ciascun anno del periodo di ammissione, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo non superiore a quello indicato nella prima comunicazione A2A (di seguito: Impegno), escludendo dall'Impegno, tuttavia, in modo esplicito, alcune voci di costo che, sebbene siano convenzionalmente classificate tra i costi fissi, risultano strettamente dipendenti nell'ammontare dalle modalità di utilizzo produttivo dell'impianto;
- con la deliberazione 803/2016/R/eel, l'Autorità ha ammesso al regime asimmetrico di reintegrazione dei costi l'impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A ENERGIEFUTURE per un periodo pluriennale, tra cui l'anno 2020;
- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la terza comunicazione A2A, l'omonimo utente ha presentato un'istanza di rettifica dell'Impegno con riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020, dopo essersi reso conto che, nel 2016, ha commesso un errore materiale che ha condotto a sovrastimare i costi fissi *ex* deliberazione 111/06 dell'anno 2020 riportati nell'istanza di ammissione al regime asimmetrico di reintegrazione;
- con la deliberazione 481/2021/R/eel, in sede di determinazione del Corrispettivo di reintegrazione dell'impianto San Filippo del Mela 220kV per l'anno 2018, l'Autorità ha rigettato l'istanza di rettifica dell'Impegno di cui al precedente alinea.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 530/2020/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata dall'utente interessato, l'Autorità ha definito l'importo di un acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2020 per l'impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A ENERGIEFUTURE;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo

stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;

- con la quarta comunicazione A2A, l'omonimo utente ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2020, relativo all'impianto San Filippo del Mela 220kV;
- l'istanza di reintegrazione, avanzata da A2A ENERGIEFUTURE, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 500/2021/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo 2020 per l'impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A ENERGIEFUTURE;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati dall'utente nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dell'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- con la quinta comunicazione A2A, come integrata dalla sesta comunicazione omonima, A2A ENERGIEFUTURE ha fornito all'Autorità le informazioni integrative richieste con la lettera DIME;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno considerato risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la deliberazione 334/2018/R/eel, l'Autorità si è espressa in merito all'istanza di modifica della metodologia di determinazione del tasso di indisponibilità che, in relazione sia all'anno 2015 sia al triennio 2012-2014, l'utente del dispacciamento dell'impianto San Filippo del Mela 220kV ha presentato per tenere conto del fatto che, per rispettare i vincoli ambientali, l'impianto è stato soggetto a limitazione di potenza durante l'estate dell'anno 2015, a causa del significativo innalzamento delle temperature (di seguito: istanza del febbraio 2016); con la menzionata deliberazione, l'Autorità ha accolto l'istanza di modifica dell'indisponibilità limitatamente al tasso dell'anno 2015, così da tenere conto dell'eccezionalità del menzionato anno sotto il profilo climatico, e ha previsto l'utilizzo di detto tasso anche nell'ambito della determinazione del Corrispettivo per gli anni 2016-2018, ai fini del calcolo dell'indisponibilità media storica di cui al comma 65.22;

- con la prima comunicazione Terna, l'omonima società ha reso disponibili all'Autorità i dati sulle indisponibilità per la determinazione dei costi fissi riconosciuti dell'impianto San Filippo del Mela 220kV, per l'anno 2020; in particolare, Terna ha fornito i dati sulle indisponibilità calcolati applicando la metodologia standard (di seguito: dati standard sull'indisponibilità) e quelli determinati tenendo conto della richiesta di modifica metodologica che, in coerenza e continuità con l'istanza del febbraio 2016 e prima della deliberazione 334/2018/R/eel, l'utente del dispacciamento ha formulato per un anno (2017) del triennio rilevante per la definizione del tasso medio storico (2017-2019) da confrontare con l'indisponibilità dell'anno 2020; la citata richiesta non contiene elementi di merito ulteriori rispetto a quelli su cui l'Autorità si è già espressa con la deliberazione appena richiamata, le cui disposizioni non producono effetti sul calcolo dei dati di indisponibilità da utilizzare per la determinazione del Corrispettivo per l'anno 2020 relativo all'impianto San Filippo del Mela 220kV.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata con la quarta comunicazione A2A, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci, rilevanti per la determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto San Filippo del Mela 220kV, per l'anno 2020:
  - a) i proventi netti relativi alla compravendita di servizi;
  - b) gli acconti *ex* comma 65.3.9;
  - c) l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 500/2021/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di A2A ENERGIEFUTURE non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
  - d) i ricavi di cui al comma 65.3, attinenti al mercato del giorno prima;
  - e) i ricavi di cui al comma 65.3.2, relativi al mercato infragiornaliero;
  - f) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- non applicare il limite superiore ai costi fissi in quanto, per l'anno 2020, i costi fissi soggetti all'Impegno desumibili dall'istanza di reintegrazione presentata da A2A ENERGIEFUTURE sono risultati inferiori a detto limite;
- per le ragioni sopra evidenziate, applicare i dati standard sull'indisponibilità ai fini della determinazione dei costi fissi riconosciuti dell'impianto San Filippo del Mela 220kV, per l'anno 2020;
- non prevedere alcuna rettifica dei costi fissi riconosciuti rispetto a quanto previsto dal comma 65.22, dal momento che, in base ai dati standard sull'indisponibilità, di cui alla prima comunicazione Terna, il tasso di indisponibilità dell'impianto San Filippo del Mela 220kV, per l'esercizio 2020, risulta inferiore alla media dei tre esercizi precedenti

## **DELIBERA**

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, ad A2A ENERGIEFUTURE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220kV, il Corrispettivo per l'anno 2020, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto 1 entro il giorno 31 luglio 2025;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad A2A ENERGIEFUTURE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

15 luglio 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*